



# Comune di San Michele al Tagliamento

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

TITOLO VIII CLASSE 5

Responsabile del procedimento:

Responsabile dell'istruttoria:

**ESERCIZIO DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE SULLE  
AREE DEMANIALI MARITTIME LUNGO IL LITORALE DI BIBIONE STAGIONE 2025  
DEL COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO  
SETTORE MERCEOLOGICO NON ALIMENTARE**

**IL DIRIGENTE**

In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 23/01/2025;

Visto il D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 114;

Vista la L. 30 dicembre 2018, n. 145 all'art. 1, comma 686;

Vista la L.R. del Veneto del 06 aprile 2001 n. 10 s.m.i.;

Visto l'art. 48 bis, della L.R. del Veneto n. 33 del 04 novembre 2002 e s.m.i., aggiunto dall'art. 5, comma 1, della legge regionale n. 16 del 10/08/2006;

Visto l'art. 33 del "*Piano comunale per il commercio su aree pubbliche*", approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 30 gennaio 2004, da intendersi integrato e da applicare secondo la sopravvenuta normativa italiana e le direttive europee in materia;

**A V V I S A**

Gli operatori titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante settore merceologico non alimentare che intendono esercitare l'attività lungo l'area demaniale marittima di Bibione (arenile), nella stagione estiva 2025, che sono tenuti a presentare domanda, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di bollo, al Comune di San Michele al Tagliamento – Servizio attività produttive polizia amministrativa.

L'istanza dovrà essere presentata all'ufficio protocollo del Comune, a pena di esclusione, a decorrere dal 05 FEBBRAIO 2025 e dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 19 MARZO 2025, in busta chiusa e sigillata con nastro adesivo e controfirmata sui lembi di chiusura dal richiedente sulla quale dovrà essere apposta la dicitura "Domanda di nulla osta Bibione 2025 – SETTORE NON ALIMENTARE - NON APRIRE.". Si evidenzia che restano a carico degli interessati i rischi derivanti dal mancato recapito della domanda nei termini sopra indicati.

**REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

I requisiti richiesti per partecipare alla selezione, da possedere alla data di scadenza per la presentazione della domanda, sono:

- essere titolare dell'autorizzazione per commercio su area pubblica in forma itinerante per il settore non alimentare;
- essere in regola con la propria posizione contributiva;
- essere in possesso dei requisiti professionali e morali necessari per l'esercizio del commercio in forma itinerante sulle aree pubbliche prescritti dalla normativa vigente in materia;

Comune di San Michele al Tagliamento  
Piazza della Libertà, 2  
30028 San Michele al Tagliamento (VE)  
Tel. Centralino: +39 0431 516311  
Fax: +39 0431 516312  
Sito: [www.comunesanmichele.it](http://www.comunesanmichele.it)  
Certificata (PEC):  
[comune.sanmichelealtagliamento.ve@pecveneto.it](mailto:comune.sanmichelealtagliamento.ve@pecveneto.it)

Dati Fiscali Ente  
C.F./P.IVA 00325190270

Servizio attività produttive polizia amm.va  
SUAP

Tel. +39 0431 516290-292  
Fax +39 0431 516312  
E-mail: [commercio@comunesanmichele.it](mailto:commercio@comunesanmichele.it)

**Orario al pubblico**  
Mercoledì e venerdì: 09.00 - 12.00  
Martedì: 15.00 - 16.30  
Giovedì solo su appuntamento



COMUNE DI  
SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO  
POLO TURISTICO DI BIBIONE



# Comune di San Michele al Tagliamento

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

- l'insussistenza nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione" di cui all' art. 67 del D. Lgs. 06/09/2011 n. 159;
- essere in possesso di tutte le autorizzazioni e licenze necessarie all'esercizio del commercio di cui al presente avviso.

Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di selezione e devono essere auto dichiarati, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., nella domanda stessa.

L'accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti per l'ammissione della selezione e per il rilascio del nulla osta, comporta, in qualunque tempo, la decadenza del nulla osta.

Saranno ammessi all'esercizio del commercio itinerante su area demaniale durante la stagione estiva del 2025, n. 8 (otto) operatori titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica del **settore merceologico non alimentare**, nel rispetto della graduatoria stilata sulla base dei criteri di cui sotto.

I nulla osta demaniali saranno rilasciati a partire dal 30/04/2025, previa approvazione di due distinte graduatorie sulla base dei seguenti criteri di priorità approvati con delibera di Giunta:

## CRITERI DI ASSEGNAZIONE NULLA OSTA

**Criterio 1** - Maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio itinerante, per un punteggio assegnabile massimo di **40 punti** così suddivisi:

- **1a.** *Anzianità di effettivo esercizio del commercio itinerante in aree demaniali marittime:*
  - *Punteggio da attribuire sulla base del numero di anni di titolarità di nulla osta demaniale (per un anno si intende una stagionalità maturata dal 2015), **3 punti** per ogni anno, per un punteggio massimo assegnabile di **30 punti**;*

La professionalità di cui al punto **1a.** è cumulabile solo con quella dell'ultimo titolare al quale il richiedente è eventualmente subentrato nell'autorizzazione al commercio itinerante di tipo B con cui ha ottenuto il o i nulla osta per il commercio itinerante su area demaniale nelle varie stagioni.

A tal fine per il computo dell'anzianità di esercizio dell'attività in area demaniale marittime si sommano gli anni di esercizio (numero dei nulla osta) del richiedente con quelli del precedente titolare.

- **1b.** *Anzianità di effettivo esercizio del commercio su aree pubbliche non demaniali:*
  - *Punteggio pari a **2 punti** da attribuire per ogni anno intero di esercizio dell'attività (un anno pari a 365 giorni) nel periodo compreso tra la data di iscrizione al R.E.A. (ex Registro Ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche e la data di partecipazione al bando, per un punteggio massimo assegnabile di **10 punti**;*

Per la valutazione dell'anzianità di cui al presente punto **1b.** si considera soltanto l'anzianità dell'ultimo titolare al quale è eventualmente subentrato il richiedente nell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche nell'ultimo quinquennio, senza cumulo di anzianità di eventuali ulteriori titolari pregressi.

I due punteggi **1a** e **1b** sono cumulabili.



**Criterio 2** - La qualità e le condizioni di offerta del servizio agli utenti, per un punteggio massimo complessivo di **Punti 60**, così suddivisi:

- **2a.** La vendita di prodotti di qualità e Made in Italy/U.E., per punteggio assegnabile di **10 punti**;
- **2b.** Utilizzazione veicoli a basso impatto ambientale, a trazione elettrica e/o manuale, per un punteggio assegnabile di **15 punti**;
- **2c.** Riduzione degli imballaggi e utilizzazione di borse, per la clientela in materiali biodegradabili, per un punteggio assegnabile di **5 punti**;
- **2d.** Diffusione di informazioni sulle iniziative promosse dall'Amministrazione Comunale (escluso volantinaggio), per un punteggio assegnabile di **10 punti**;
- **2e.** Installazione, sul mezzo utilizzato, dei contenitori per la raccolta dei rifiuti secondo le tipologie di differenziazione previste dal vigente servizio per il successivo regolare conferimento negli appositi contenitori collocati nell'arenile, per un punteggio assegnabile di **15 punti**;
- **2f.** Possesso di attestato idoneo a certificare le competenze professionali in ambito turistico demaniale marittimo rilasciato da Istituti o Enti formatori accreditati dalla Regione Veneto nel settennio precedente alla data di pubblicazione del bando (2018-2024), per un punteggio assegnabile di **5 punti**;

Applicazione di una **decurtazione di 10 punti** nei confronti dei richiedenti il nulla osta nel caso in cui, nel corso del 2024:

- sia stata irrogata nei loro confronti una sanzione amministrativa per essere incorsi nella violazione delle disposizioni previste dall'art. 4, comma 3, della L.R. n. 10/2001 s.m.i.;
- sia stata irrogata nei loro confronti una sanzione amministrativa per essere incorsi in violazioni del vigente "Piano Comunale per il Commercio su Aree Pubbliche", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3/30.01.2004;

Una volta definita la graduatoria sulla base dei succitati criteri, **in caso di parità di punteggio assegnato:**

- si considera la maggiore anzianità di esercizio del richiedente, rilevata dalla data di iscrizione al R.E.A. risultante dalla visura camerale dell'attività di commercio su aree pubbliche con il codice ATECO gruppo 47.82. In caso di ulteriore parità si procederà secondo sorteggio.

L'assegnazione dei punteggi sopra descritti avverrà esclusivamente sulla base di una relazione da allegare alla domanda, corredata da idonea documentazione giustificativa (fotografie, certificazioni, contratti e ogni altra documentazione utile). Le condizioni di offerta del servizio dichiarate ai sensi del criterio sopraindicato, a pena di decadenza dei titoli rilasciati, dovranno essere pienamente operative entro il 1° maggio 2025 e dovranno essere rispettate anche dagli eventuali successivi aventi causa/subentranti;

In caso di aggiudicazione gli assegnatari dovranno produrre copia assicurazione RC per danni a terzi nelle tempistiche che verranno successivamente comunicate agli aggiudicatari. In caso di mancata trasmissione della polizza assicurazione RC si procederà alla decadenza dell'avente diritto ed allo scorrimento della graduatoria.

Tutte le attestazioni, i documenti e le certificazioni che non siano acquisibili d'ufficio, in quanto rilasciate da soggetti di diritto privato o comunque non in possesso di altre Pubbliche Amministrazioni potranno essere richiesti dall'amministrazione, a comprova di quanto dichiarato, in fase di istruttoria o durante il periodo di esercizio dell'attività.



# Comune di San Michele al Tagliamento

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

Al procedimento si applicano le spese di istruttoria previste dall'art. 11 comma 1 del D.P.R. 15/02/1952 n. 328, come definite dalla delibera di Giunta Comunale n. 5 del 24/01/2013, che dovranno essere interamente versate in via anticipata a pena di decadenza della domanda;

## **Prescrizioni all'esercizio**

L'esercizio del commercio itinerante è sempre vietato nelle aree in concessione demaniale marittima e nell'arenile destinato al libero transito avente una profondità minima dalla battigia di metri cinque, salva maggior profondità stabilita dal piano particolareggiato dell'arenile, in conformità alle disposizioni della Legge Regionale 4 novembre 2002, n. 33.

*L'attività di vendita deve essere esercitata senza l'uso di attrezzature fisse, mezzi nautici o veicoli, utilizzando esclusivamente banchi mobili a trazione elettrico o a mano aventi le seguenti dimensioni:*

*-lunghezza massima cm. 250, larghezza massima con eventuali pedane aperte di cm. 200 e altezza massima di cm. 280. È tollerata una maggiore apertura rispetto all'ingombro del mezzo di cm. 100 per lato per l'installazione di strutture protettive dal sole", così come previsto dal "Piano comunale per il commercio su aree pubbliche" approvato con deliberazione del C.C. n. 3 del 30/01/2004;*

L'operatore può esercitare in forma itinerante con *banchi mobili a trazione elettrico o a mano*, purché l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno, la merce non sia esposta su banchi collocati a terra e siano rispettate le norme igieniche sanitarie.

L'attività commerciale deve essere esercitata senza arrecare disturbo o turbativa ai bagnanti e senza limitazioni o pregiudizio per le attività balneari, con divieto di vendita dei prodotti non compresi nel settore merceologico indicato nel presente nulla-osta.

Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della L.R. 06/04/2001 n. 10, è consentita la sosta per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore, fino ad un massimo di due ore nello stesso posto, con successivo spostamento di almeno 250 metri e con divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della stessa giornata. Ciascuna autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere collegata ad un unico nulla osta per il commercio itinerante sul demanio marittimo in corso di validità.

L'esercizio del commercio itinerante sulle aree demaniali marittime di Bibione, per la durata del nulla osta, deve essere esercitato per almeno 6 (sei) giorni alla settimana, le assenze eventuali devono essere documentate e comunicate al Comune di San Michele al Tagliamento a mezzo p.e.c. al seguente indirizzo [comune.sanmichelealtagliamento.ve@pecveneto.it](mailto:comune.sanmichelealtagliamento.ve@pecveneto.it).

Si applica, inoltre, ogni prescrizione prevista dalle disposizioni di legge vigenti e dalle norme regolamentari e ordinanze del Comune di San Michele al Tagliamento.

La domanda deve essere presentata utilizzando il modello di domanda allegato o un modello redatto in conformità al bando stesso.

Il modello di cui sopra potrà essere ritirato presso il Servizio attività produttive – polizia amministrativa o scaricato dal sito internet: [www.comune.comunesanmichele.it](http://www.comune.comunesanmichele.it).

Non saranno valutati dichiarazioni o documenti i quali non contengono gli estremi necessari a verificare la veridicità, ovvero che indichino la pubblica amministrazione presso la quale effettuare i controlli.



# Comune di San Michele al Tagliamento

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

Alla domanda completa in ogni sua parte e debitamente sottoscritta a pena di esclusione, oltre a quanto indicato nei punti precedenti, devono essere allegati:

- **copia documento d'identità in corso di validità;**
- **(solo per i cittadini non comunitario) copia del permesso di soggiorno in corso di validità.**

Le carenze di qualsiasi elemento formale dell'istanza di partecipazione, in particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi richiesti nel presente avviso, possono essere sanati attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tale circostanza il Comune di San Michele al Tagliamento assegna all'operatore economico il termine di 10 (dieci) giorni perché siano rese, integrate e regolarizzate le dichiarazioni necessarie. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, l'operatore è escluso dalla procedura.

Le comunicazioni inerenti alla graduatoria saranno pubblicate esclusivamente sul sito istituzionale dell'ente.

I soggetti idonei dovranno presentarsi a pena di esclusione nella giornata che verrà indicata sul sito istituzionale per scegliere l'area d'esercizio relativo al nulla osta. La mancata presentazione nel giorno e nell'ora indicata costituisce rinuncia al nulla osta.

Le domande verranno esaminate da apposita commissione nel giorno, luogo ed ora che verrà comunicato sul sito istituzionale.

Fino a tale data le domande non verranno esaminate, né verrà fornita alcuna informazione a riguardo.

Il responsabile del procedimento è il dirigente del Settore Lavori Pubblici e Gestione del Territorio Arch. Wanda Antoniazzi.

Eventuali richieste di informazioni e chiarimenti potranno essere avanzate allo scrivente ufficio all'indirizzo di posta elettronica:

[commercio@comunesanmichele.it](mailto:commercio@comunesanmichele.it)

indirizzo di posta elettronica certificata:

[comune.sanmichelealtagliamento.ve@pecveneto.it](mailto:comune.sanmichelealtagliamento.ve@pecveneto.it)

o telefonicamente al n. 0431516292.

### Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, nel rispetto della normativa sulla privacy, esclusivamente nell'ambito nell'istruttoria della presente procedura e per le formalità ad essa connessa. L'informativa sulla privacy è consultabile al sito alla pagina web <https://www.comunesanmichele.it/privacy>.

L'informativa ai sensi dell'art.13 del Reg. UE 2016/679 (GDPR) può essere consultata alla pagina web <https://www.comunesanmichele.it/privacy>.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
Lavori Pubblici e Gestione del Territorio

*Arch. Wanda ANTONIAZZI*

*Documento sottoscritto con firma digitale  
(d.lgs. 82/2005, art. 2.2)*

Comune di San Michele al Tagliamento  
Piazza della Libertà, 2  
30028 San Michele al Tagliamento (VE)  
Tel. Centralino: +39 0431 516311  
Fax: +39 0431 516312  
Sito: [www.comunesanmichele.it](http://www.comunesanmichele.it)  
Certificata (PEC):  
[comune.sanmichelealtagliamento.ve@pecveneto.it](mailto:comune.sanmichelealtagliamento.ve@pecveneto.it)

Dati Fiscali Ente  
C.F./P.IVA 00325190270

Servizio attività produttive polizia amm.va  
SUAP

Tel. +39 0431 516290-292  
Fax +39 0431 516312  
E-mail: [commercio@comunesanmichele.it](mailto:commercio@comunesanmichele.it)

Orario al pubblico  
Mercoledì e venerdì: 09.00 - 12.00  
Martedì: 15.00 - 16.30  
Giovedì solo su appuntamento



COMUNE DI  
SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO  
POLO TURISTICO DI BIBIONE